

Relazione di validazione PEF 2022-2025 del Comune di Val di Zoldo

Premessa

Il Piano Economico finanziario (PEF) della tassa sui rifiuti (TARI), introdotto dall'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, è stato oggetto, negli ultimi anni, di una rilevante riformulazione. L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), nell'ambito dell'incarico attribuito dal comma 527 della Legge di Bilancio 2018, ha introdotto con la Deliberazione del 31 ottobre 2019 n. 443/2019/R/RIF significative novità nei criteri di determinazione e riclassificazione dei costi ammissibili, a partire dal 1° gennaio 2020. Dopo il primo periodo regolatorio, ARERA con la Deliberazione del 03 agosto 2021 n. 363/2021/R/RIF ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025. La deliberazione 363/2021/R/RIF ha confermato l'impostazione generale che ha contraddistinto il primo Metodo Tariffario Rifiuti, introducendo allo stesso tempo alcuni elementi di novità rispetto al precedente periodo. Tra i principali senza dubbio l'orizzonte temporale, che diventa quadriennale e non più annuale, configurandosi sempre più come strumento di programmazione.

La regolazione ARERA ha l'obiettivo di incentivare il miglioramento dei servizi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, di omogeneizzare le condizioni nel territorio nazionale e, tramite la fissazione di precisi obblighi, di garantire maggior trasparenza delle informazioni agli utenti. Pertanto, i Gestori dovranno attivare tutti gli strumenti necessari per rendere accessibili e comprensibili i documenti e le informazioni agli utenti, come la Carta della qualità del servizio e i documenti di riscossione della tariffa.

Le nuove regole dettate dall'Autorità definiscono i corrispettivi TARI da applicare agli utenti nel quadriennio 2022-2025 e i criteri da utilizzare per l'individuazione dei costi riconosciuti, nonché gli obblighi di comunicazione verso l'Autorità. Il metodo - che prevede limiti tariffari e quattro diversi schemi adottabili dagli enti locali e dai gestori in relazione agli obiettivi di miglioramento del servizio - regola, in particolare, le fasi di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, gestione tariffe e rapporti con gli utenti.

Attività di validazione

Considerato che:

- l'articolo 7, comma 1, della citata deliberazione 363/2021 (Procedura di approvazione) stabilisce che sulla base della normativa vigente, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

- nella Regione Veneto gli EGA (o EGATO) non sono stati costituiti (ovvero non sono operativi), pertanto l'Ente Territorialmente Competente (Organismo Competente) è rappresentato dal Comune stesso.
- il piano economico finanziario 2022-2025 è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e redatto secondo gli schemi tipo stabiliti dall'Autorità negli Allegati della Determina 2/2021-DRIF; in particolare, il piano è costituito dai seguenti documenti:
 - a) il tool di calcolo in Excel con la rappresentazione quali-quantitativa dei costi imputati, nonché delle scelte effettuate per la determinazione di parametri, fattori e coefficienti;
 - b) la relazione di accompagnamento, illustrante sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
 - c) la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
 - d) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente Territorialmente Competente.

La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

L'art. 7 della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF stabilisce che:

7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispose il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.

7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.

7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità:

- a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022-2025;*

[...]

7.6 La trasmissione all’Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell’Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall’adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l’approvazione della TARI riferita all’anno 2022;

[...]

7.7 L’Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l’Autorità ne disciplina all’uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell’efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.

7.8 Fino all’approvazione da parte dell’Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.

Dato atto che l’art. 28 del MTR-2 (Allegato A della Deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF) specifica che la verifica di cui sopra riguarda almeno la verifica:

- a) della coerenza, della completezza e della congruità degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
- b) del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Considerato che, come nel caso *de quo*, laddove il l’organismo competente risulti identificabile con il gestore, la validazione può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un’unità organizzativa, nell’ambito dell’Ente o identificabile in un’altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all’attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell’attività gestionale, e chi è chiamato a validarli.

Spetta, pertanto, all’Ente territorialmente competente, ovvero al Comune, l’attività di verifica e validazione dei dati trasmessi dai soggetti gestori per il quadriennio 2022-2025, sulla base dei criteri stabiliti nel MTR-2.

Per questo motivo, l’Organismo Competente ha richiesto alla società Ecomont srl (di seguito denominata anche semplicemente “Gestore”) le informazioni e gli atti stabiliti da ARERA nella Deliberazione ARERA n. n. 363/2021/R/RIF, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ai servizi di loro competenza come stabiliti dai rispettivi contratti di appalto.

Tutto ciò premesso:

- 1) verificata la congruenza dei dati forniti nel piano economico finanziario 2022-2025 predisposto del Gestore;
- 2) consolidati i costi diretti sostenuti dal Comune riguardanti le attività propria competenza (ovvero affidate a meri prestatori d'opera);
- 3) verificati altresì:
 - la coerenza degli elementi di costo riportati nel PEF rispetto ai dati contabili dei gestori;
 - il rispetto della metodologia prevista dal MTR-2 per la determinazione dei costi riconosciuti e dei relativi fattori e coefficienti;
 - il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario dei gestori.

Visto il Piano Economico Finanziario 2022-2025, corredato da relazione di accompagnamento e dichiarazione di veridicità, allegati alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 30/05/2022;

Attesa la propria terzietà rispetto ai Gestori;

Acquisiti elementi probativi e sufficienti, nonché appropriati, su cui basare il giudizio

Valida

al fine dell'approvazione e per quanto di competenza, in base alle disposizioni delle normative vigenti e richiamate, il Piano Economico Finanziario 2022-2025 del Comune di Val di Zoldo allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale del 30.05.2022, attestandone la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario stesso.

Val di Zoldo 27/05/2022

IL RESPONSABILE AREA TECNICA

Arch Francesco Pancotto

documento firmato digitalmente